

# PROVINCIA DI MANTOVA

## **ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 1953 29/11/2013**

SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORITA'  
PORTUALE

ACQUE E SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

**ISTRUTTORE:** BELLINI SANDRO

**OGGETTO:**

RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO DENOMINATO "VASARINA" IN COMUNE DI MANTOVA AI SENSI DEL D.LGS 387/2003. DITTA TEA SEI S.R.L..

**Il Dirigente del Settore Ambiente  
Pianificazione Territoriale. Autorità Portuale  
Arch. Giancarlo Leoni**

**DECISIONE**

**La Ditta Tea Sei S.r.l. con sede legale in comune di Mantova, Via Taliercio, 3, (C.F. e P.I. 02169270200), è autorizzata alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili (centrale idroelettrica) sito in comune di Mantova, loc. Porta Mulina su terreni ubicati al Foglio 23, mappali 17 – 16 – 313, con le prescrizioni specificate nel dispositivo del presente provvedimento e negli allegati "Allegato Tecnico A", relativo alle condizioni e prescrizioni per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di cui si tratta, e "Allegato Tecnico B", relativo alla linea MT a 15 Kv in cavo interrato e relative opere accessorie per la connessione dell'impianto alla linea elettrica ENEL.**

**MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

La disamina della richiesta e della documentazione prodotta ha evidenziato l'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'ordinamento per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili.

**CONTESTO DI RIFERIMENTO**

Il Comune di Mantova ha presentato alla Provincia di Mantova domanda di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica in data 27/09/2012, in atti provinciali prot. n. 33812, integrata in data 21/12/2012, in atti provinciali al n. 56646, integrata in data 26/06/2013, in atti provinciali al n. 31844, integrata in data 27/08/2013, in atti provinciali al n. 40990, alimentato da fonti rinnovabili (centrale idroelettrica) da realizzarsi in comune di Mantova, loc. Porta Mulina, su terreni ubicati al Foglio 23 Mappali 17-16-313, e nuove terre emerse che verranno accatastate successivamente.

**ISTRUTTORIA**

La Provincia di Mantova ha rilasciato la concessione per piccola derivazione di acque superficiali ad uso idroelettrico dallo scaricatore "Vasarina" con Determinazione 1627 del 09/07/2007 al Comune di Mantova.

All'art. 8 del disciplinare d'uso, veniva prescritto un termine di 12 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione, per la presentazione del progetto esecutivo delle opere, secondo quanto stabilito dagli artt. 18 e 21 del R.R. 2/2006.

L'art. 21, comma 2 del Regolamento Regionale 26 marzo 2006, n. 2 "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26" dispone che "per le derivazioni ad uso idroelettrico, la procedura di approvazione del progetto esecutivo delle opere già oggetto di concessione è effettuata dall'autorità concedente ai sensi e secondo le procedure dell'art. 12 del D. lgs 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)".

L'art. 12, comma 3 del D.lgs 387/2003 prevede che "La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla

normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle province delegate dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela del paesaggio e del patrimonio storico – artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”.

Il Comune di Mantova, in data 27/09/2012, in atti provinciali prot. n. 33812, integrata in data 21/12/2012, in atti provinciali al n. 56646, integrata in data 26/06/2013, in atti provinciali al n. 31844, integrata in data 27/08/2013, in atti provinciali al n. 40990, ha presentato alla Provincia di Mantova domanda di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili (centrale idroelettrica) da realizzarsi in comune di Mantova, loc. Porta Mulina, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 387/2003 e s.m.i. e contestuale domanda di autorizzazione all'impianto ed esercizio di linee elettriche e loro opere accessorie.

Con nota n. prot. 8809 del 26/02/2013, il Responsabile del Servizio Acque e Suolo, Protezione Civile comunicava, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 387/2003, l'avvio del procedimento unico relativo all'autorizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in oggetto e convocava la conferenza di servizi per il giorno 28/03/2013.

Durante la Conferenza di servizi in data 28/03/2013, si prendeva atto che:

- il Servizio Pianificazione e Parchi della Provincia aveva rilasciato il Parere Paesaggistico con atto n. prot. 14714 del 27/03/2013;
- l'Agenzia del Demanio – Filiale Lombardia aveva rilasciato il proprio nulla osta con nota prot. n. 5784 del 25/03/2013;
- A.I.PO – con nota prot. n. 9762 del 28/03/2013 aveva rilasciato parere favorevole subordinato alle seguenti prescrizioni:
  - La posa in opera del diaframma di monte, sommariamente rappresentato come diaframma plastico in tavola T9, sia preceduta da opportuni carotaggi spinti fino a 30 metri dal locale piano campagna al fine di determinare sia l'esatta profondità che le conseguenti modalità esecutive del diaframma stesso;
  - Il funzionamento dell'impianto dovrà essere connesso alla regolazione in telecontrollo del lago Superiore operata da A.I.PO al fine di una corretta gestione del livello idrometrico del Lago Superiore medesimo;
  - Quanto sopra richiesto dovrà essere evidenziato nel progetto esecutivo che, per intero, dovrà essere sottoposto, prima dell'inizio dei lavori, al necessario nulla osta idraulico;
- Il Parco Naturale del Mincio aveva espresso parere di conformità del progetto alle norme di tutela ambientale del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco con nota prot. n. 130 del 11/01/2013 e Valutazione di Incidenza Positiva con atto n. prot. 673 del 14/02/2013;
- La Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio aveva espresso con nota prot. n. 4720 del 26/03/2013 parere favorevole sul progetto ad esclusione della Cabina Enel e relativa piazzola di servizio adiacente alla Strada Statale della Cisa, richiedendo di:
  - 1) rivedere la soluzione progettuale riguardante la cabina Enel e la piazzola di accesso alla stessa, ipotizzando una posizione più vicina al sedime stradale in modo che venga parzialmente nascosta all'interno della scarpata, così da ridurre l'impatto visivo della stessa;
  - 2) individuare una soluzione progettuale per il cancello più coerente con la recinzione ipotizzata in progetto;

- 3) la scelta delle tipologie dei rivestimenti lignei a schermatura delle nuove strutture dovranno essere indirizzate verso essenze maggiormente resistenti agli agenti atmosferici, da lasciare al naturale in modo che non necessitino di manutenzioni costanti nel tempo;
- la Soprintendenza per i Beni Archeologici aveva espresso parere di massima favorevole con nota prot. n. 03200 del 18/03/2013, a condizione che i lavori comportanti movimento di terra avvengano alla presenza di un operatore di scavo archeologico, il cui nominativo dovrà essere sottoposto alla Soprintendenza;
  - il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con nota n. prot. 23821 del 26/03/2013 aveva fatto rilevare che, allo stato dei fatti, non poteva esprimere un parere di merito, non avendo agli atti una documentazione tecnica che consenta di verificare l'eventuale interferenza dell'opera con le matrici ambientali ricomprese nel Sito di Interesse Nazionale; chiedeva pertanto la trasmissione, per la porzione di area interessata dall'intervento ricompresa nel Sito, di una relazione tecnica di dettaglio su tutte le opere che possono avere una interferenza con le matrici ambientali, sia in fase di costruzione che in fase di esercizio;
  - il Comando dei Vigili del Fuoco, con nota prot. n. 2740 del 05/03/2013, precisava che il richiedente, qualora soggetto agli obblighi di cui al D.P.R. 151/2011, dovrà inoltrare al Comando l'istanza di valutazione del progetto e/o la richiesta dei controlli di Prevenzione Incendi e che successivamente, sulla scorta di quanto presentato, esprimerà il parere di competenza alla Provincia;
  - la Dott.ssa Ghidoni esprimeva, per conto del Comune, parere favorevole sull'intervento proposto, in quanto trattasi di infrastrutture tecnologiche che ai sensi dell'art. C10.2 (piano dei servizi) possono essere localizzate in tutte le zone del territorio comunale senza alcuna verifica di indici e parametri, come peraltro nessuna distanza deve essere verificata ai sensi dell'art. D8.2 (piano delle regole).

Non risultavano acquisiti i pareri del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'Energia – DGRME e Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le comunicazioni.

Si concludeva la conferenza stabilendo che il richiedente:

- avrebbe prodotto le integrazioni relative alle modalità di trattamento degli scarichi,
- avrebbe contattato il Ministero dell'Ambiente al fine di concordare i contenuti della relazione dettagliata,
- avrebbe contattato A.I.PO per il rilascio del nulla osta idraulico definitivo;
- avrebbe concordato con Enel una idonea soluzione al fine di andare incontro alle esigenze segnalate dalla Soprintendenza,
- avrebbe acquisito, anche per il tramite di Enel, i pareri del Ministero per lo Sviluppo Economico;
- avrebbe acquisito il parere di R.F.I.;
- avrebbe ottenuto la concessione demaniale da parte della Sede Territoriale della Regione.

Il termine veniva fissato in 45 giorni a partire dalla data della Conferenza, salvo richieste di proroga da parte del Comune. Successivamente si sarebbe provveduto ad indire una nuova seduta della conferenza.

Rimanevano inoltre da acquisire i seguenti pareri:

- A.S.L. di Mantova;
- parere definitivo Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio;
- A.R.P.A.;
- parere definitivo Ministero dell'Ambiente;

- R.F.I.;
- Ministero dello Sviluppo Economico (Dipartimento per l'Energia e Dipartimento per le comunicazioni);
- A.I.PO (nulla osta idraulico).

In data 10/05/2013, in atti provinciali al n. 22262, perveniva da parte del Comune di Mantova la richiesta di proroga di ulteriori 45 giorni del termine per la presentazione delle integrazioni concordate in Conferenza.

In data 11/04/2013, in atti provinciali al n. 16989, il legale rappresentate di Tea Sei S.r.l., con sede legale in comune di Mantova, Via Taliercio, 3, presentava richiesta affinché la concessione per piccola derivazione di acque superficiali ad uso idroelettrico rilasciata al Comune di Mantova con Determinazione n. 1627 del 09/07/2007, venisse volturata a favore di Tea Sei S.r.l..

Con Atto Dirigenziale n. 22/229 del 13/05/2013, la Provincia attribuiva la voltura del provvedimento di concessione alla ditta Tea Sei S.r.l..

In data 28/05/2013, in atti provinciali al n. 26255, perveniva da parte del Comune di Mantova, la comunicazione, corredata di relazione tecnica di dettaglio, inviata al Ministero dell'Ambiente.

Sono stati successivamente acquisiti i pareri favorevoli dei seguenti Enti:

- A.S.L. di Mantova, con nota prot. n. 50765/13 del 01/08/2013;
- Comando Provinciale Dei Vigili del Fuoco, in data 24/07/2013, prot. generale n. 36865;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, che ha espresso parere favorevole con nota prot. n. 0012434 del 30/07/2013;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici, con nota prot. n. 8994 del 25/07/2013;
- Agenzia del Demanio – Filiale Lombardia, con nota prot. n. 14402 del 29/07/2013;
- Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'Energia – DGRME (dichiarazione di non interferenza redatta dal progettista di Tea Sei S.r.l. Ing. Enrico Raffagnato, attraverso le informazioni disponibili sul sito del Ministero);
- Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le comunicazioni, parere espresso con nota prot. n. 6790 del 23/04/2013;
- R.F.I., con nota prot. n. 1382 del 06/05/2013;
- ENEL Distribuzione, con nota pervenuta in data 01/08/2013, prot. generale n. 38099;
- Provincia - Servizio Pianificazione e Parchi – nuovo parere paesaggistico con atto prot. n. 37949 del 31/07/2013.

Con nota prot. n. 34209 in data 09/07/2013, il Responsabile del Servizio Acque e Suolo, Protezione Civile, convocava una nuova seduta della conferenza di servizi per il giorno 1 agosto 2013.

Durante la conferenza si dava atto che il richiedente, in data 26/06/2013, aveva prodotto le seguenti integrazioni:

- parere Ministero Sviluppo Economico - Dipartimento Comunicazioni - Ispettorato Lombardia - Milano (prot. n. 6790 del 23/04/2013);
- parere R.F.I. (prot. n. UA/6/5/2013 RFI-DPR-DPT\_VR.IT/A0011/P/2013 001382 del 6/5/2013);
- relazione integrativa sugli scarichi;
- indagine geotecnica e telecontrollo;

- revisione relazione paesaggistica;
  - TAV. T.01 - agg. giugno 2013 - planimetria generale e stato di fatto;
  - TAV. T.02 - agg. giugno 2013 - planimetria e sezioni stato di fatto;
  - TAV. T.03 - agg. giugno 2013 - piante di progetto;
  - TAV. T.04 - sezioni di progetto;
  - TAV. T05 - planimetria generale di progetto quotata;
  - TAV T.06 - pianta e sezione strutturale;
  - TAV T07 - Sezioni strutturali;
  - TAV T.08 - Planimetria area di cantiere;
  - TAV. T09 - Indicazione fasi di cantiere;
  - TAV. T10 - ingombri mezzi d'opera nelle fasi di cantiere;
  - TAV T.11 - planimetria schema scarichi e impianti;
  - TAV 1 - nuova planimetria impianto di terra e tubazioni cabina elettrica agg. 17/06/2013;
- e che le suddette integrazioni erano state trasmesse a tutti gli Enti invitati alla conferenza.

Per quanto concerne il parere dei VV.FF. , si prendeva atto della dichiarazione, a firma del progettista di Tea Sei S.r.l., di avere esperito le verifiche relative all'All. 1, art. 2, comma 2 del D.P.R. 151/2011.

Nel corso della conferenza emergeva inoltre quanto segue.

Per quanto concerne il parere del Ministero dell'Ambiente, il Comune aveva inviato relazione tecnica, predisposta su richiesta del Ministero, in data 27/05/2013 con nota prot. n. 20498/2013. Inoltre, il Comune di Mantova aveva prodotto via mail in data 5 luglio 2013, parere favorevole del Comitato di Coordinamento Locale tenutosi presso la S.TER. di Mantova, sulla realizzazione dell'impianto all'interno del S.I.N., parere inviato anche al Ministero dell'Ambiente, che però al momento non si era ancora espresso.

Veniva chiesto a Tea Sei S.r.l. di chiarire se, per quanto concerne le prescrizioni indicate nel parere di R.F.I., il progetto tenesse conto della distanza necessaria di 8 m.

Tea Sei S.r.l. illustrava a tale proposito le TAV. T.03 e T.04, dalle quali si poteva evincere che la fascia di rispetto di almeno 8 m dalla rotaia esterna era rispettata.

L'Ing. Bellini riteneva che il richiedente dovesse ritrasmettere al Comando medesimo e alla Provincia, una nuova dichiarazione a firma del progettista, che attesta di avere esperito le verifiche relative all'All. 1, art. 2, comma 2 del D.P.R. 151/2011.

Ing. Bacchiocchi della S.Ter, per quanto riguardava la concessione delle aree demaniali, confermava quanto già scritto nella nota prot. n. 2736 del 10/09/2012 ove si diceva che in attesa della definizione precisa della superficie dell'area da occupare e all'aggiornamento dei dati catastali, si esprimeva parere favorevole alla disponibilità immediata delle pertinenze idrauliche, confermando inoltre che la concessione di occupazione di area demaniale per la posa della linea e per il corridoio di accesso alla cabina per i mezzi ENEL sarebbe stata rilasciata da Regione a Tea Sei S.r.l., con obbligo di consentire l'accesso al personale addetto di ENEL in qualsiasi momento e senza permesso, attraverso un'adeguata apertura, atta al passaggio delle persone e delle apparecchiature a favore di Enel, mentre la concessione di occupazione per l'area sulla quale verrà realizzato l'impianto sarebbe stata rilasciata a Tea Sei S.r.l..

Ing. Bellini chiedeva a Tea Sei se nella nuova ipotesi di realizzazione della cabina, si fosse tenuto conto di quanto prescritto nel parere di Enel relativamente a eventuali allagamenti del locale cabina e dei cavi MT.

Tea Sei precisava che, prendendo come riferimento la quota di massima piena del Lago Inferiore indicata da A.I.PO di m 17,20, si era ritenuto di mantenere il piano di calpestio ad una quota di m. 17,40.

A.I.PO riassumeva il parere espresso con nota prot. n. 22975 del 01/08/2013, che veniva acquisito agli atti e consegnato in copia al richiedente.

A.I.PO rilascia il nulla osta sotto il profilo idraulico alla costruzione ed esercizio dell'impianto a condizione che:

- siano rispettate forme, dimensioni, caratteristiche, tempistiche e modalità rappresentati nel progetto definitivo;
- qualora in dipendenza delle opere autorizzate, durante l'esecuzione o in esercizio delle stesse, si evidenziassero problematiche di natura idraulica, Tea Sei S.r.l. dovrà direttamente ed a propria cura e spese, su richiesta di A.I.PO, operare tutti gli interventi necessari alla salvaguardia delle opere idrauliche;
- qualora per piene del fiume Mincio e conseguenti possibili variazioni del profilo spondale attuale, dovessero verificarsi danni alla centrale idroelettrica, la ditta non potrà vantare indennizzi di sorta;
- Tea Sei si intende obbligata a rispettare il piano di manutenzione ordinaria dell'impianto e il piano di manutenzione straordinaria conseguente al verificarsi di eventi di piena;
- qualsiasi variazione apportata ai manufatti in fase esecutiva o di esercizio, dovrà essere preventivamente valutata ed avallata da A.I.PO;
- Tea Sei dovrà effettuare in proprio o tramite gli uffici di A.I.PO, la manutenzione straordinaria ad inizio esercizio, al fine di verificare la funzionalità delle tre paratoie di regolazione dei laghi di Mantova (nodo idraulico del Vasarone) ed una manutenzione ordinaria annuale alle paratoie stesse, il cui contenuto andrà concordato con A.I.PO;
- la portata di acqua fluente sarà subordinata alle condizioni idrometriche del Lago di Garda sia nei periodi estivi che invernali, alle residue disponibilità dovute ai vari attingimenti e restituzioni;
- rimane a totale carico di Tea Sei la progettazione e realizzazione del sistema di telecontrollo della centralina e della paratoia del Vasarone, che dovranno risultare compatibili con il sistema di telemisura e telecontrollo di A.I.PO; la manutenzione continua di detta strumentazione, compresi i futuri aggiornamenti tecnici relativi al collegamento centrale Vasarina e paratoie Vasarone, saranno a totale carico di Tea Sei;
- restano a carico di Tea Sei tutti gli oneri che, in conseguenza di carenza del richiedente relativamente alla centrale Vasarina, si rendano necessari in ogni tempo per la salvaguardia della pubblica incolumità e siano dovuti a terzi, pubblici o privati; - sia tenuta la piena ed esatta osservanza di tutte le normative vigenti nonché delle prescrizioni concernenti il buon regime delle acque;
- in relazione ai provvedimenti da attuarsi in fase di piena o di straordinaria manutenzione del Vasarone, dovrà essere sottoscritto un opportuno accordo che regoli i comportamenti da osservarsi da parte del gestore dell'impianto, freme restando le competenze proprie di A.I.PO.

Tea Sei concordava con le prescrizioni; e tuttavia, al fine di evitare errate attribuzioni di responsabilità connesse a eventuali future perturbazioni di natura idraulica non riconducibili alla realizzazione e/o all'esercizio dell'impianto, riteneva utile effettuare un rilievo preventivo "allo stato zero" prima della messa in esercizio dell'impianto stesso,.

A.I.PO concordava precisando che, in ogni caso, come indicato anche nel parere espresso, era previsto un accordo preliminare tra richiedente ed A.I.PO prima della messa in esercizio dell'impianto.

Ing. Bellini chiedeva che tale documento fosse trasmesso anche alla Provincia prima del collaudo dell'impianto.

Chiedeva inoltre a Tea Sei e al Comune di Mantova, quale fosse la situazione relativa al rilascio del parere da parte del Ministero dell'Ambiente.

Il Comune precisava che, con nota prot. 10314 del 27/05/2013, era stata inviata una relazione tecnica al Ministero. Inoltre, il Comitato di Coordinamento Locale tenutosi presso la S.TER in data 04/07/2013, aveva espresso parere favorevole sulla realizzazione dell'impianto all'interno del S.I.N., parere inviato anche al Ministero dell'Ambiente, che però non si era ancora espresso.

A.R.P.A. esprimeva parere di massima favorevole sulla realizzazione dell'impianto, ferma restando l'acquisizione del parere del Ministero dell'Ambiente e delle eventuali prescrizioni che il medesimo dovesse impartire.

La Provincia faceva notare le seguenti carenze documentali in merito agli scarichi dell'impianto:

1. chiarimenti in merito alla modalità di scarico delle acque dell'impianto di aggettamento (quando e sulla base di quali parametri si prevede lo scarico)
2. pianta e sezione dell'impianto di aggettamento con le relative valvole, pompe saracinesche;
3. Dimensionamento del disoleatore che riporti le dimensioni e il volume utile, le portate trattate (mc/h o mc/d GN di dimensionamento) e la dimostrazione (tempi di sedimentazione/abbattimento considerando la massima portata) che lo stesso garantisce il rispetto dei valori limite d'emissione di Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte Terza del D.lgs. n. 152/06;
4. planimetria dell'insediamento riportante il tracciato di tutte le reti fognarie, in scala 1:2.000 con l'indicazione del pozzetto di campionamento a valle del sistema di trattamento e prima della commistione con le acque meteoriche.

Tea Sei si rendeva disponibile a fornire la documentazione integrativa previ contatti con l'ufficio competente della Provincia.

Al termine della discussione, gli Enti intervenuti concordavano che la ditta avrebbe dovuto produrre la documentazione necessaria alla valutazione della congruità del sistema fognario-depurativo sopra descritto entro il 26 agosto. Nel caso in cui, entro tale termine fosse pervenuto il parere favorevole o favorevole con prescrizioni del Ministero dell'Ambiente, la Provincia avrebbe concluso l'iter istruttorio senza necessità di indire una nuova seduta della conferenza.

In data 27/08/2013, in atti provinciali al n. 40990, Tea Sei S.r.l. produceva la documentazione integrativa relativa agli scarichi dell'impianto e la dichiarazione del progettista relativamente alle verifiche esperite ai sensi dell'All. 1, art. 2, comma 2, D.P.R. 151/2011.

In data 10/09/2013, in atti provinciali al n. 42752, perveniva il parere con prescrizioni del Ministero dell'Ambiente.

In data 16/10/2013, prot. n. 1751/13, la Prefettura di Mantova rilasciava la comunicazione ai sensi dell'art. 67 del D.lgs 159/2011.

L'istruttoria compiuta si è conclusa con esito positivo, come emerge dai documenti tecnici allegati al presente atto, quali parte integrante e sostanziale dello stesso denominati "Allegato Tecnico A", relativo alle condizioni e prescrizioni per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di cui si tratta, e "Allegato Tecnico B", relativo alla linea MT a 15 Kv in cavo interrato e relative opere accessorie per la connessione dell'impianto alla linea elettrica ENEL.

## **RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA**

Richiamati:

- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e s.m.i.;
- il D.L.vo 152/06 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21/12/2007;
- la Legge Finanziaria 2008 n.244/07;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/Cee relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali", in particolare l'art. 31, comma 2, lett. b), l'art. 83, comma 1, lett. o);
- il D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";
- la Legge 447/85 sulla valutazione impatto acustico;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- il D.L.vo 3 marzo 2011, n.28;
- la Delibera n.281/05 dell'Autorità per il gas e l'energia elettrica "Condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi";
- la L.R. 16 agosto 1982 n.52 "Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt";
- la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e s.m.i., ed in particolare l'art. 28;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. IX/3298 del 18/04/2012, avente ad oggetto: "Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia";
- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'art. 43 della L.R. 12 dicembre 2003 n. 26;

fatti salvi i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla osta di competenza di altri Enti;

visto il provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente, Pianificazione Territoriale. Autorità Portuale prot. n.56665 del 21/12/2012, di attribuzione dell'incarico sulla posizione organizzativa denominata "Acque e Suolo, Protezione Civile";

dato atto che, come attestato dal Responsabile del Procedimento, sono state regolarmente seguite le procedure per l'assunzione del presente provvedimento;

### **AUTORIZZA**

la Ditta Tea Sei S.r.l., con sede legale in comune di Mantova, Via Taliercio, 3 (C.F. e P.I. 02169270200):

A) ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 387/2003 e s.m.i. e delle "Linee Guida Regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia" approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. IX/3298 del 18/04/2012, alla costruzione e all'esercizio, alle condizioni di cui all'Allegato Tecnico A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e delle ulteriori prescrizioni contenute nel dispositivo del presente provvedimento, di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili (impianto idroelettrico ad acqua fluente) in Comune di Mantova loc. Porta Mulina – avente le seguenti caratteristiche:

Salto medio (m): 3,00

Portata media (mc/s): 10,65

Portata massima (mc/s): 10,90

Rendimento medio: 0,83

Potenza nominale media annua (kW): 313,23

Potenza nominale massima (kW):353,04

Producibilità annua (MWh/anno) 2.217

Tipologia turbine: turbina Kaplan con pale a inclinazione variabile

Tempo di funzionamento (gg/anno):350

B) ai sensi dell'art. 2 della L.R. 16 agosto 1982, n.52, alla costruzione e posa della linea elettrica MT a 15 kV in cavo interrato, per l'allacciamento dell'impianto tramite una nuova cabina di consegna collegata in entra-esce su linea MT esistente "N35 Anello Nord", uscente dalla cabina primaria AT/MT "Mantova S.G.", e delle relative opere accessorie, alle condizioni di cui all'Allegato Tecnico B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e delle ulteriori prescrizioni contenute nel dispositivo del presente provvedimento.

### **DISPONE**

che l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto sia soggetta alle seguenti prescrizioni:

- l'esecuzione delle opere dovrà avvenire nel rispetto del progetto e relativi elaborati tecnici presentati in data 27/09/2012, in atti provinciali prot. n. 33812, integrati in data 21/12/2012, in atti provinciali al n. 56646, integrati in data 26/06/2013, in atti provinciali al n. 31844, integrati in data 27/08/2013, in atti provinciali al n. 40990, ed in particolare dei seguenti elaborati, parti integranti e sostanziali della presente autorizzazione:
- TAV. 1 Carta degli habitat di interesse comunitario

- TAV. 2 Carta degli Areali Faunistici
  - TAV. 3 Carta dei vincoli
  - Studio di Incidenza Valli del Mincio
  - estratto PRG/PGT allegato 1
  - estratto PRG/PGT allegato 1
  - estratto PRG/PGT allegato 1
  - planimetria impianto di terra e tubazioni cabina elettrica rev. 3 del 21/12/2012
  - T.01 planimetria quotata
  - T.02 planimetria e sezioni stato di fatto
  - T.03 piante di progetto
  - T.04sezioni di progetto
  - T.05 planimetria generale di progetto quotata
  - T:06 pianta e sezione strutturale
  - T.07 sezioni strutturali
  - T:08 planimetria area di cantiere
  - T.09 indicazione delle fasi di cantiere
  - T.10 ingombri mezzi d'opera nelle fasi di cantiere
  - T.11 planimetria schema scarichi e impianti
  - Relazione geotecnica e telecontrollo
  - Autorizzazione paesaggistica - Relazione descrittiva a seguito prescrizioni del 28/03/2013
  - Relazione scarichi e impianti
  - Relazione Tecnica
  - foto stato di fatto
  - mappa catastale linea e CTR MT
  - mappa catastale linea MT
  - CTR linea MT
  - planimetria catastale
  - cronoprogramma
  - computo metrico estimativo
  - dismissione centrale idroelettrica Vasarina
  - preventivo di connessione codice di rintracciabilità T0400425
  - accettazione preventivo di connessione
- l'esecuzione delle opere dovrà avvenire conformemente a quanto indicato nel Parere Paesaggistico rilasciato dal Dirigente del Settore Ambiente, Pianificazione Territoriale Autorità Portuale – Servizio Pianificazione e Parchi della Provincia di Mantova, con Atto n. prot. 37949 del 31/07/2013, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- lo scarico delle acque reflue dovrà avvenire conformemente alle prescrizioni contenute nella Relazione Istruttoria redatta dal Servizio Acque e Suolo, Protezione Civile della Provincia n. prot. 48338/2013 – Allegati A e B, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- l'occupazione delle aree demaniali dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nella nota della Regione Lombardia – Sede Territoriale di Mantova n. prot. AE08.2012.0002736 del 10/09/2012 e nel provvedimento di concessione per occupazione di aree demaniali, che verrà rilasciato dalla Sede Territoriale della Regione Lombardia successivamente alla definizione precisa della superficie della porzione di area da occupare, nonché dell'acquisizione degli atti relativi all'aggiornamento dei dati catastali identificati;

- come prescritto nella nota dell'Agazia del Demanio – Direzione Generale Lombardia, i beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere oggetto di alienazione così come disposto dall'art. 823 del c.c. e non possono essere espropriati fino a quando non ne venga pronunciata la sdemanializzazione come disposto dall'art. 4 del D.P.R. n. 327 del 08/06/2011;

- ogni modifica alla configurazione dell'impianto o di sue componenti, oggetto del presente atto, deve essere preventivamente autorizzata dalla Provincia di Mantova su istanza della Ditta, ai sensi del D.L.vo 387/03 e s.m.i.;

- per tutte le altre tipologie di modifiche, dovrà essere preliminarmente verificato con la Provincia l'iter autorizzativo da seguire valutando, pertanto, sia la possibilità di ricorrere alla procedura di cui al D.L.vo 387/03 e s.m.i. o demandando l'iter d'approvazione delle modifiche proposte agli Enti competenti per Legge, per quelle modifiche la cui entità e tipologia non sono riconducibili alla procedura autorizzativa del D.L.vo 387/03 e s.m.i..

Il presente provvedimento:

- sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte;

- costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto e ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico;

- non esplica invece gli effetti autorizzativi relativi alle terre e rocce da scavo di cui all'art.186 del D.L.vo 152/06 e s.m.i.;

- i lavori di costruzione dell'impianto dovranno iniziare entro un anno dalla data di notifica del presente provvedimento e terminare entro 3 anni decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento; decorso detto termine e salvo proroga motivata, l'Autorizzazione Unica perde di efficacia;

- il concessionario dovrà inviare 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, preventiva notizia agli uffici della Provincia, che potrà ordinarne la sospensione qualora non siano rispettate le condizioni alle quali è subordinata la concessione;

- la Ditta dovrà inoltre comunicare l'inizio dei lavori a tutti gli Enti intervenuti nel procedimento;

- la messa in esercizio dell'impianto dovrà essere comunicata alla Provincia di Mantova e a tutti gli Enti intervenuti nel procedimento, con almeno 15 giorni di anticipo sulla data prevista;

- entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, il concessionario dovrà inviare apposita comunicazione alla Provincia, che provvederà a redigere il certificato di collaudo conformemente a quanto stabilito dall'art. 21, comma 6 del R.R. 2/2006.

Relativamente alla durata dell'autorizzazione, si prende atto di quanto stabilito dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" al punto 15.5 e al punto 4.6.1. delle "Linee Guida Regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia" approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. IX/3298 del 18/04/2012, che stabilisce che l'Autorizzazione Unica non prevede alcuna scadenza, fatte salve le scadenze delle singole autorizzazioni specifiche previste dalle leggi di settore che dovranno essere rinnovate dall'esercente titolare dell'impianto FER secondo quanto definito dalle rispettive normative.

Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dalla presente autorizzazione; in

particolare si richiama il rispetto della normativa in materia di cantierizzazione dei lavori, della tutela dei lavoratori e della norma antisismica (L.R. 46/85 e O.P.C.M. 3074 del 20.3.2003 e s.m.i.) per quanto applicabile.

Qualora si evidenziassero problematiche di natura idraulica, la Ditta dovrà, direttamente ed a propria cura e spese, su richiesta di A.I.PO, operare tutti quegli interventi che si rendessero necessari a salvaguardia delle opere idrauliche ed al rispetto incondizionato del T.U. 25/07/1904 n. 523 sulle OO.II. e la Polizia delle acque pubbliche, e non potrà essere in alcun caso motivo di pretese o richieste di indennizzi ad A.I.Po o a Provincia.

Qualora, per piene del Fiume Mincio e conseguenti possibili variazioni del profilo spondale attuale, dovessero verificarsi danni alla centrale idroelettrica, la Ditta non potrà vantare indennizzi di sorta restando a totale carico l'onere della riparazione ed al risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà sia pubbliche che private, e così pure rispondere di ogni danno derivato a cose o persone lasciando sollevata ed indenne A.I.PO e Provincia da ogni responsabilità o molestia anche giudiziale.

La Ditta si intende obbligata a rispettare il piano di manutenzione ordinaria dell'impianto e dell'alveo e piano di manutenzione straordinaria conseguente al verificarsi di eventi di piena.

Saranno a carico della Ditta tutti gli oneri che, in conseguenza di carenze da parte della Ditta stessa, si rendano necessari in ogni tempo per la salvaguardia della pubblica incolumità e siano dovuti a terzi, pubblici o privati. Pertanto A.I.PO, Provincia e i rispettivi funzionari sono da ritenersi fin da ora non responsabili di qualunque danno provocato dalla struttura medesima per cedimenti, distacchi completi o parziali di quanto posto in opera, ostruzioni che non consentano il libero deflusso delle acque, blocco o fermo dell'impianto per qualsiasi motivo e comunque per ogni atto o fatto direttamente o indirettamente imputabile all'esercizio dell'opera in parola; qualsiasi eventuale variazione sia apportata ai manufatti in fase esecutiva o in esercizio, dovrà preventivamente essere autorizzata da A.I.PO e Provincia.

La portata di acqua fluente sarà subordinata alle condizioni idrometriche del Lago di Garda, sia in periodo irriguo che in quello iemale, ed alle residue disponibilità dovute alle varie derivazioni e restituzioni. Tali presupposti e cause non possono costituire motivo per la Ditta per pretendere indennizzi di sorta.

Rimane a totale carico della Ditta, la progettazione e realizzazione del sistema di telecontrollo della centralina e della paratoia del Vasarone, che dovranno risultare compatibili con il sistema di telemisura e telecontrollo utilizzato da A.I.Po; la manutenzione continua di detta strumentazione, compresi i futuri aggiornamenti tecnici relativi al collegamento Centrale idraulica Vasarina e Paratoie Vasarone, saranno, a totale carico della società istante.

Dovrà essere tenuta la piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel T.U. n. 1775/1933 e T.U. n. 523/1904, nonché tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche.

La presente autorizzazione verrà notificata alla Ditta Tea Sei S.r.l. e inviata in copia a tutti gli Enti intervenuti nel procedimento.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.

Mantova,

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
(Arch. Giancarlo Leoni)

## **ALLEGATO TECNICO A**

AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 387/2003 E S.M.I. ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATO DA FONTI RINNOVABILI (CENTRALE IDROELETTRICA) SITO IN COMUNE DI MANTOVA LOC. PORTA MULINA, SU TERRENI UBICATI AL FOGLIO 23 MAPPALI 17 – 16 – 313 (AREA DEMANIALE),  
DITTA RICHIEDENTE:TEA SEI S.R.L.

SEDE LEGALE: MANTOVA – VIA TALIERCIO, 3

UBICAZIONE IMPIANTO: COMUNE DI MANTOVA (MN)

TIPOLOGIA IMPIANTO: CENTRALE IDROELETTRICA CON DERIVAZIONE DAL FIUME MINCIO

### **ISTANZA**

Il D.Lgs. 387/03 e s.m.i. di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità (entrato in vigore il 15/02/2004) prevede all'art. 12 che "La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ....., sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico".

Nell'ambito della Regione Lombardia la funzione è stata attribuita alle Province, ai sensi dell'art.28, c.1, lett. e bis) della Legge Regionale n.26/03 e s.m.i.

L'impianto in oggetto è alimentato a fonti rinnovabili e quindi rientrante appieno nella disciplina del D. Lgs. 387/03 e s.m.i.

### **INQUADRAMENTO TERRITORIALE**

L'impianto in oggetto ricade in comune di Mantova, e sfrutterà le portate esistenti nel Fiume Mincio sul salto presente in loc. Porta Mulina. La zona è sottoposta ai seguenti vincoli:

- art. 142, comma 1, lett. b), f) D.lgs n. 42/2004;
- art. 136, comma 1, lett. c), d), vincolo apposto con D.M. 03/04/1965;
- art. 10, comma 3, lett. d) D.lgs n. 42/2004;
- Buffer Zone del Sito UNESCO "Mantova – Sabbioneta"
- Z.P.S. Valli del Mincio.

I mappali interessati dall'impianto e dalle relative opere connesse sono i seguenti:

Demanio dello Stato: FG 23 Mappali 17 – 16 – 313.

Per i mappali interessati dall'impianto e dalle relative opere connesse, è stata prodotta la seguente documentazione:

- nota della Regione Lombardia – Sede Territoriale di Mantova n. prot. AE08.2012.0002736 del 10/09/2012, che esprime parere favorevole alla disponibilità immediata delle pertinenze idrauliche.

L'occupazione delle aree demaniali dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nella sopra citata nota della Regione Lombardia – Sede Territoriale di Mantova n. prot. AE08.2012.0002736 del 10/09/2012 e nel provvedimento di concessione per occupazione di aree demaniali, che verrà rilasciato dalla Sede Territoriale della Regione

Lombardia successivamente alla definizione precisa della superficie della porzione di area da occupare, nonché dell'acquisizione degli atti relativi all'aggiornamento dei dati catastali identificati.

## DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DEL PROCESSO

L'impianto avrà le seguenti caratteristiche:

Salto medio (m): 3,00

Portata media (mc/s): 10,65

Portata massima (mc/s): 10,90

Rendimento medio: 0,83

Potenza nominale media annua (kW): 313,23

Potenza nominale massima (kW): 353,04

Producibilità annua (MWh/anno): 2.217

Tipologia turbine: turbina Kaplan con pale a inclinazione variabile

Tempo di funzionamento (gg/anno): 350.

L'opera verrà posizionata in corrispondenza del salto idraulico esistente sullo scaricatore Vasarino in loc. Porta Mulina del comune di Mantova, che si trova integrato nell'argine posto a divisione del Lago Superiore da quello di Mezzo.

L'impianto sfrutta un salto di m. 3,00 turbinando portate variabili da 10,65 mc/s fino ad un massimo di 10,90 mc/s.

## STRUTTURA IMPIANTISTICA E OPERE ACCESSORIE

La centrale idroelettrica in progetto sarà costituita da 1 turbina di tipo Kaplan ad asse inclinato e rinvio ortogonale, ed utilizza in parte le strutture del manufatto "Vasarino", che unitamente allo scaricatore "Vasarone", collega il Lago Superiore a quello di Mezzo, in corrispondenza della Diga Dei Mulini, ed in particolar modo il primo tratto di monte che verrà utilizzato come canale di carico della centrale. I lavori occorrenti alla sistemazione del canale si limitano alla sostituzione delle esistenti panconature di monte, alla installazione di uno sgrigliatore a pettine completo di nastro trasportatore e alla posa della paratoia di macchina.

Al termine del canale di carico, in corrispondenza dell'esistente giunto strutturale, è prevista la realizzazione del corpo centrale dell'impianto contenente la turbina ed un vano tecnico di controllo. La realizzazione di tali opere prevede la demolizione dell'attuale scivolo di raccordo e la costruzione di un blocco compatto formato da due distinti ambienti. Il primo è il locale turbina/generatore, dove saranno installati sia la girante che il generatore, collegati tra loro da un rinvio ortogonale ad asse orizzontale. Subito a monte e a valle di tale locale sono posti rispettivamente il raccordo tra il canale di carico e la turbina e, a valle di quest'ultima, il diffusore di scarico.

Il secondo locale, ad uso tecnico e di controllo, verrà realizzato sopra al diffusore di scarico e conterrà il PLC di controllo delle macchine, le pompe di aggotamento e l'impianto oleodinamico.

Oltre il diffusore, ricavato in uno scasso sulla parete di fondo del locale tecnico, verrà installata una paratoia di valle, da utilizzarsi per sezionare l'impianto durante le manutenzioni straordinarie in cui sia previsto il fermo macchina. A valle di quest'ultima verrà realizzata la struttura di raccordo per la restituzione delle acque al Lago di Mezzo.

A completamento delle opere dell'impianto è prevista la realizzazione di un piazzale di manovra posto sulla sponda destra idrografica dell'impianto, sul quale verrà posizionata la

cabina elettrica contenente i locali ENEL, di misura e di controllo in cui è posizionato il trasformatore.

Il piazzale sarà raggiungibile da parte dei mezzi di servizio attraverso una pista, realizzata durante la fase di cantiere in corrispondenza del Lago di Mezzo, che lo collegherà alla viabilità ordinaria. Inoltre, sarà realizzato a monte, un collegamento alla esistente pista ciclo-pedonale mediante una scalinata.

## LINEA ELETTRICA

Come descritto nella Soluzione Tecnica del documento redatto da Enel – Codice di rintracciabilità T0400425, la centrale idroelettrica sarà allacciata alla rete di Enel Distribuzione tramite la realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in entra-esce su linea MT esistente “N35 Anello Nord”, uscente dalla cabina primaria AT/MT “Mantova S.G.”..

Tale soluzione prevede la realizzazione dei seguenti impianti:

- Linea in cavo sotterraneo Al 185 mm<sup>2</sup> su strada asfaltata con riempimenti in inerte naturale e ripristini, doppia terna nel medesimo scavo (esclusi costi delle servitù): 15 m.;
- Allestimento cabina di consegna entra-esce (escluso manufatto cabina)
- Scavo per giunto.

Per tutto quanto non descritto nella presente sezione, si rimanda al Documento Enel “Preventivo di connessione - codice di rintracciabilità T0400425”, contenuti nella documentazione allegata al progetto.

## SEZIONE DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Dati tecnici stimati:

- tempo di funzionamento 350 giorni
- producibilità: MW/h/anno: 2.217.

## PRESCRIZIONI

Come richiesto da A.I.PO con note prot. n. 9762 del 28/03/2013 e prot. n. 22975 del 01/08/2013:

- la posa in opera del diaframma di monte, rappresentato come diaframma plastico in tavola T9, dovrà essere preceduta da opportuni carotaggi spinti fino a 30 metri dal locale piano campagna al fine di determinare sia l'esatta profondità che le conseguenti modalità esecutive del diaframma stesso;
- il funzionamento dell'impianto dovrà essere connesso alla regolazione in telecontrollo del Lago Superiore operata da A.I.PO al fine di una corretta gestione del livello idrometrico del Lago Superiore medesimo;
- dovranno essere rispettate forme, dimensioni, caratteristiche, tempistiche e modalità rappresentati nel progetto definitivo e negli elaborati integrativi a firma dell'Ing. Raffagnato Enrico;
- qualora, in dipendenza delle autorizzate opere, durante l'esecuzione o in esercizio delle stesse si evidenziassero problematiche di natura idraulica, la società Tea Sei S.r.l., dovrà direttamente ed a propria cura e spese, su richiesta di A.I.PO, operare tutti quegli interventi che si rendessero necessari a salvaguardia delle opere idrauliche, ed al rispetto incondizionato del T.U. 25/07/1904 n. 523 sulle OO.II. la Polizia delle Acque pubbliche e non potrà essere in alcun caso motivo di pretese o richieste di indennizzi ad A.I.PO;

- in relazione ai provvedimenti da attuarsi in fase di piena o di straordinaria manutenzione del Vasarone, dovrà essere sottoscritto un opportuno accordo che regoli i comportamenti da osservarsi da parte del gestore dell'impianto, fermo restando i disposti di legge relativi alle competenze proprie di questo ufficio, da sottoscrivere prima della messa in esercizio dell'impianto;
- la Ditta dovrà effettuare in proprio o tramite gli uffici di A.I.PO, la manutenzione straordinaria ad inizio esercizio, al fine di verificare la funzionalità delle tre paratoie di regolazione dei laghi di Mantova (nodo idraulico del Vasarone) ed una manutenzione ordinaria annuale alle paratoie stesse, il cui contenuto andrà concordato con A.I.PO prima dell'effettivo inizio dei lavori;

Copia dell'accordo preliminare da stipularsi tra A.I.PO e la Ditta prima della messa in esercizio dell'impianto, dovrà essere trasmessa alla Provincia.

Come richiesto nel parere espresso dalla A.S.L. di Mantova, con nota prot. n. 50765/13 del 01/08/2013:

- dovrà essere previsto e dettagliato il sistema adottato per evitare di porre in collegamento le diverse falde freatiche incontrate nel corso delle attività di carotaggio;
- qualora si rendesse necessaria l'installazione di un sistema well-point per la depressione della falda, venga fatta preventiva comunicazione agli enti di controllo;
- l'eventuale acqua di rifiuto che si dovesse formare in seguito alla realizzazione di diaframmi andrà trattata o smaltita come rifiuto;
- considerate le criticità del sedime dei laghi di Mantova, le terre e rocce di scavo andranno smaltite come rifiuti;
- particolare attenzione andrà posta al controllo della molestia dovuta a possibili effetti di impatto acustico connesso al funzionamento delle turbine;
- le postazioni di lavoro nelle quali si possono configurare situazioni di rischio dovranno essere oggetto di analisi e trattazione prima della messa in opera del manufatto;
- l'area andrà dotata di illuminazione sia per quanto attiene il normale esercizio di ispezione, sia per situazioni di emergenza nel caso di accessi notturni in situazione di black out;
- andranno opportunamente descritte tutte le operazioni di rimozione manuale o meccanica di eventuali materiali solidi dalle griglie poste a monte dell'impianto;
- dovrà essere descritto nel manuale di ispezione e controllo l'eventuale sistema di videosorveglianza;
- dovranno essere opportunamente regolamentate e inserite nei manuali di prevenzione del rischio, secondo il D.M. 388/2003, le attività in solitario (addetto occasionale);
- venga previsto e redatto un manuale operativo ed un documento di valutazione dei rischi, nel quale dovranno essere analizzate anche le attività assegnate e gestite da imprese specializzate;
- l'impianto elettrico dovrà essere adeguato relativamente alla valutazione delle potenziali zone di lavoro esterne sia in zone turbina sia nella zona dello sgrigliatore;
- dovranno essere individuate le eventuali aree con rischi di caduta verso il vuoto o verso l'acqua ed allestite idonee opere provvisorie fisse o rimovibili in relazione alle necessità della manutenzione;
- in considerazione dell'ambiente lavorativo la valutazione dei rischi lavorativi andrà integrata con la valutazione del rischio biologico per gli addetti al cantiere;
- dovranno essere rispettate le norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro (D.lgs 494/1996 – D.P.R. 164/1956; D.P.R. 222/2003);
- il parere espresso non preclude la possibilità di integrare le valutazioni espresse con eventuali ulteriori integrazioni in merito a prescrizioni legate alle norme di igiene e

sicurezza dei lavoratori di competenza del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro (SPSAL).

Come richiesto nel parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici, espresso con nota prot. n. 8994 del 25/07/2013:

- i lavori comportanti movimentazioni di terra dovranno avvenire alla presenza di un operatore di scavo archeologico, il cui nominativo dovrà essere sottoposto alla Soprintendenza;

Come richiesto nel parere espresso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con nota prot. n. 00474867TRI del 09/09/2013, ai fini di rendere compatibile l'attuazione del progetto con la bonifica del sito;

- dovrà essere effettuata una caratterizzazione puntuale dei sedimenti sottostanti il piano di imposta del costruendo rilevato (per 170 mq c.a.), con la ricerca dei parametri previsti dal Piano di Caratterizzazione elaborato da ISPRA e già attuato nei laghi di Mantova;

- nel corso degli interventi da eseguire nell'area interessata dal progetto, devono essere rimossi e gestiti come rifiuti tutti gli strati di sedimenti contaminati (valori superiori a quelli previsti dalla tabella dei valori di intervento sito-specifici previsti da ISPRA nel documento "Valutazione dei risultati di caratterizzazione ambientale dell'area lacuale del sito di bonifica di interesse nazionale Laghi di Mantova e Polo Chimico" (agosto 2009) riscontrati a seguito della caratterizzazione;

- sarà necessario effettuare un approfondimento della distribuzione delle velocità a monte e a valle, nelle ipotesi (ante e post operam), nonché prevedere e realizzare un monitoraggio al fine di verificare la qualità dei materiali trasportati e la gestione dei sedimenti, sotto la supervisione degli Enti Locali di controllo;

- dovrà essere effettuato un monitoraggio dei sedimenti e della colonna d'acqua, durante le fasi dei lavori almeno, con la ricerca dei seguenti parametri: metalli (arsenico, mercurio, cadmio e vanadio), degli IPA (in particolare benzo(a)pirene e benzo(a)antracene), degli idrocarburi totali e di alcuni composti alifatici e alogenati, in particolare l'1,2 – Dicloroetano;

- dovrà essere approfondito l'aspetto relativo alle possibili variazioni di portata dei due scaricatori "Vasarina" e "Vasarone" durante la costruzione e le possibili ripercussioni sul trasporto solido e sui sedimenti, ponendo in essere tutte le cautele per minimizzare le eventuali ri sospensioni;

- le attività da effettuare sull'area non dovranno pregiudicare l'eventuale successiva messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda;

- i terreni utilizzati per un eventuale riempimento o livellamento dell'area ove tali materiali fossero a contatto con le acque del lago, dovranno essere materiali certificati; il materiale da utilizzare oltre a dover rispettare la tabella dei valori di intervento sito-specifici previsti da ISPRA nel documento "Valutazione dei risultati della caratterizzazione ambientale dell'area lacuale del sito di bonifica di interesse nazionale Laghi di Mantova e Polo Chimico" (Agosto 2009), dovrà essere compatibile dal punto di vista granulometrico, microbiologico ed eco tossicologico, con il materiale presente in loco in aree non contaminate esterne al Sito di Interesse Nazionale;

- la classificazione, gestione e smaltimento dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto delle normative vigenti.

Come richiesto dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Lombardia, con nota prot. n. 6790 del 23/04/2013:

- dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia nelle interferenze con linee di Telecomunicazioni sotterranee e/o aeree (D.M. LL.PP 21/03/1988 N. 28 e/o CEI 11-17-VII-1981-FASC. 558 e/o D.M. M.L. 24/11/1984 n. 1 e loro s.m.i.) e l'impianto non potrà essere messo in esercizio definitivo senza il relativo nulla osta

all'esercizio di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazioni.

Come richiesto nel parere espresso da RFI – Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato, con nota prot. n. 1382 del 06/05/2013:

- la paratia di diaframmi prevista in progetto dovrà svolgersi con particolari accorgimenti data la vicinanza dell'esercizio ferroviario, rendendo necessario nella sua attività di esecuzione, l'impiego di personale RFI a protezione cantiere e per tolta tensione;
- i costi preventivati da RFI per sicurezza, pianificazione e sorveglianza lavori saranno addebitati alla Ditta Tea Sei S.r.l.;
- non dovrà essere precluso l'eventuale raddoppio, lato strada, della linea ferroviaria, che dovrà essere pertanto compatibile con l'intervento in oggetto per una estensione di almeno 8 metri dalla rotaia esterna.

Come richiesto nel parere di ENEL Distribuzione, con nota pervenuta in data 01/08/2013, prot. generale n. 38099:

- il locale a uso cabina e relativi cavi MT dovranno essere posizionati in modo tale da evitare eventuali allagamenti;
- contestualmente alla servitù per il locale ad uso cabina, dovrà essere garantita ad Enel Distribuzione servitù di passo pedonale e carrabile e servitù di elettrodotto per le linee che faranno capo alla cabina stessa.

In prossimità dell'impianto, dovrà essere posizionato un apposito cartello (o targa) in materiale non deteriorabile riportante una sintesi dei dati della concessione. In particolare, il cartello dovrà indicare:

- Nominativo della ditta ;
- Denominazione della derivazione (es. derivazione di acqua superficiale ad uso idroelettrico – impianto denominato .....);
- corso d'acqua derivato
- Salto;
- Portata media e massima derivata (l/s);
- Potenza Nominale Media di Concessione (kW);
- Estremi del provvedimento di concessione e dell'autorizzazione alla costruzione dell'impianto.

La dismissione dell'impianto dovrà essere preliminarmente comunicata alla Provincia di Mantova per l'attivazione delle procedure di cui all'art. 39 del R.R. 2/2006.

## **ALLEGATO TECNICO B**

**AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UNA LINEA MT A 15 kV IN CAVO INTERRATO E DELLE RELATIVE OPERE ACCESSORIE PER ALLACCIARE**

L'IMPIANTO IDROELETTRICO TRAMITE LA NUOVA CABINA DI CONSEGNA N 54323, COLLEGATA IN ENTRA – ESCE SU LINEA MT ESISTENTE “N35 ANELLO NORD” USCENTE DALLA CABINA PRIMARIA AT/MT “MANTOVA S.G.”

Condizioni per la costruzione per posare ed esercire le opere elettriche:

- le opere dovranno essere costruite in conformità alle disposizioni di cui al regolamento di esecuzione della Legge 28 giugno 1986, n. 339, approvato con D.M. in data 21 marzo 1988 ed alle normative vigenti, secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza e dovranno essere collaudate a termini di legge;
- il legale rappresentante pro tempore della Ditta, viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi in questione, sollevando la Provincia da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;
- il legale rappresentante pro tempore della Ditta, resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e la posa degli impianti tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza;
- il legale rappresentante pro tempore della Ditta, è tenuto ad adottare sotto la propria responsabilità tutte le misure di sicurezza stabilite in materia dalle norme vigenti;
- relativamente alla costruzione e all'esercizio della linea MT (linea di connessione alla rete dell'impianto di cui si tratta) e della cabina elettrica asservite all'impianto in oggetto, il legale rappresentante pro tempore:
  1. è autorizzato a costruire ed a posare le opere elettriche di cui all'istanza presentata;
  2. le opere dovranno essere costruite in conformità alle disposizioni di cui al regolamento di esecuzione della legge 28 giugno 1986, n. 339 approvato con D.M. in data 21 marzo 1988 ed alle normative vigenti secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza di cui sopra e dovranno essere collaudate a termini di legge;
  3. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi in questione, sollevando la Provincia da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;
  4. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione degli impianti, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza;
  5. è tenuto ad adottare sotto la propria responsabilità tutte le misure di sicurezza stabilite in materia dalle norme vigenti e ha l'obbligo di effettuare la verifica prima della messa in tensione dell'impianto ai sensi dell'art. 9 della L.R. 52/82;
  6. è tenuto, una volta ultimati i lavori, ad ottenere dal Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni, Ispettorato Territoriale Lombardia il nulla osta all'esercizio dell'impianto elettrico;
  7. dopo un anno di regolare funzionamento dello stesso, dovrà richiedere alla Provincia di Mantova di voler procedere alle operazioni di collaudo;
  8. tutte le spese inerenti alla autorizzazione rilasciata ai sensi della L.R. 52/82 sono a suo carico;
  9. Ultimata la costruzione della linea elettrica MT, parte della presente autorizzazione alla costruzione ed alla posa della linea elettrica MT, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 52/82, sarà volturata a favore di ENEL Distribuzione Spa a seguito di presentazione di apposita domanda di voltura da parte di ENEL, cui compete in via esclusiva l'esercizio delle linee elettriche nell'area interessata.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni